



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: www.figc-campania.it
e-mail: info@figc-campania.it



Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale n. 11/GST del 19 novembre 2019

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

COMUNICATO UFFICIALE N. 11/GST (2019/2020)

Si dà atto che il Giudice Sportivo Territoriale,
nella riunione tenutasi in Napoli il 19 novembre 2019,
ha adottato le seguenti decisioni:

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

GARA DEL 27/10/2019 CAIAZZO 2018 - POLISPORTIVA FAICCHIO

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Maurizio La Duca, preso atto del preannunzio di reclamo presentato per la gara in epigrafe dalla società ASD CAIAZZO 2018, a mezzo pec, in data 28.10.19; letto il reclamo ritualmente inoltrato, a questa Giustizia Sportiva Territoriale, a mezzo pec in data 30.10.19 e, sempre in pari data a mezzo racc.ta postale, alla Società POLISPORTIVA FAICCHIO, da parte della società ASD CAIAZZO 2018, avente ad oggetto la presunta posizione irregolare, agli effetti del tesseramento, dei calciatori Colley Sarjaa, del 17.8.98 e Jarju Aboubacarr, del 10.08.2000, schierati dalla Polisportiva Faicchio, nella gara in epigrafe, che non avrebbero potuto prendere parte alla gara in epigrafe in quanto non tesserati; rilevato che la Società reclamata ha presentato controdeduzioni, riferendo che i detti calciatori erano regolarmente tesserati con la Società; espletati i dovuti accertamenti presso l'Ufficio tesseramenti del C.R. Campania; rilevato che il predetto Ufficio, con nota del 14.11.2019, comunicava che il calciatore Colley Sarja, del 17.8.1998, era tesserato con la Società Polisportiva Faicchio con decorrenza dal 5.11.2019 e quindi con data successiva a quella di disputa della gara in oggetto, mentre il calciatore Jarju Aboubacarr era tesserato con la predetta Società con decorrenza dal 25.10.19 e quindi in data antecedente alla disputa della gara; dato atto che in data 14.11.19 la Segreteria del GST ha provveduto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 del vigente CGS, a comunicare alle Società in epigrafe la data fissata per la pronuncia. Questo Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 37 del 31.10.2019, visti gli artt. 139-49-53 e 67 del CGS, così DELIBERA: risultando il reclamo proposto dalla società ASD CAIAZZO 2018 parzialmente fondato, lo accoglie e per l'effetto commina: - alla società POLISPORTIVA FAICCHIO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0/3 a favore della società ASD CAIAZZO 2018, fermi restanti i provvedimenti già adottati in sede disciplinare e pubblicati sul relativo C.U.;-a carico del calciatore Colley Sarja la squalifica per una giornata di gara ;- a carico del Dirigente accompagnatore della Società Polisportiva Faicchio, Sig. Martorella Giovanni, l'inibizione fino al 18.12.2019, per aver inserito e fatto prendere parte alla gara in questione, un calciatore non tesserato;- alla Società Polisportiva Faicchio l'ammenda di euro 100,00; Nulla per la tassa non versata.

A CARICO DI SOCIETÀ

AMMENDA

Euro 100,00 POLISPORTIVA FAICCHIO
vedi delibera

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 18/12/2019

MARTORELLA GIOVANNI (POLISPORTIVA FAICCHIO)
vedi delibera

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA

COLLEY SARJA (POLISPORTIVA FAICCHIO)
vedi delibera

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
avv. Maurizio La Duca**

CAMPIONATO UNDER 16 REGIONALE MASCHILE

GARA DEL 2/11/2019 GELBISON VALLO D.LUCANIA - LUIGI VITALE

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Maurizio La Duca, preso atto del preannunzio di reclamo presentato per la gara in epigrafe dalla società GELBISON VALLO DELLA LUCANIA a mezzo email ordinaria in data 3.11.19; considerato che dal preannunzio non si evince, in alcun modo, l'avvenuta notifica dello stesso alla Società controparte, così come previsto dall'art. 67, comma 1, CGS; rilevato inoltre che il reclamo risulta notificato il 6.11.19, a mezzo Pec, a questa Giustizia Sportiva ed alla società Luigi Vitale ovvero oltre tre giorni dalla disputa della gara del 2/11/2019, in dispregio quindi di quanto stabilito dal dettato art. 67 CGS; rilevato che la tardività della notifica del reclamo così come evidenziato, comporta la improcedibilità dell'impugnativa; rilevato, infine che la Società resistente non ha notificato controdeduzioni; e che il preannunzio in dispregio dell'art. 139 e 53 C.G.S. che prevede la notifica del preannunzio a mezzo Pec; dato atto che in data 14.11.19 la Segreteria del G.S.T ha provveduto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 del vigente CGS, a comunicare alle Società in epigrafe la data fissata per la pronuncia. Questo Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n.26/Sgs del 7.11.2019, pg.360, visti gli artt. 139-49-53 e 67 del CGS, così DELIBERA: - dichiara, l'improcedibilità del reclamo proposto dalla Società GELBISON VALLO DELLA LUCANIA che ne preclude l'esame del gravame nel merito; omologa il risultato conseguito sul campo di 3/1 a favore della Società Luigi Vitale, fermo restando i provvedimenti già adottati in sede disciplinare e pubblicati sul relativo C.U.; nulla per la tassa già versata dalla Società reclamante.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
avv. Maurizio La Duca**

CAMPIONATO UNDER 14 REGIONALE MASCHILE

GARA DEL 27/10/2019 GRIPPO DRS BENEVENTO - AQUILOTTI

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Maurizio La Duca, preso atto del preannunzio di reclamo presentato per la gara in epigrafe dalla società ASD AQUILOTTI, a mezzo pec, in data 28.10.19; considerato che dal preannunzio non si evince, in alcun modo, l'avvenuta notifica dello stesso alla Società controparte, così come previsto dall'art. 67, comma 1, CGS; rilevato inoltre che il reclamo risulta notificato il 2.11.19, a mezzo pec, a questa Giustizia Sportiva ovvero oltre tre giorni dalla disputa della gara, in dispregio quindi di quanto stabilito dal dettato art. 67 CGS; rilevato che la tardività della notifica del reclamo così come evidenziato, comporta la improcedibilità dell'impugnativa; rilevato, infine che la Società resistente non ha notificato controdeduzioni; dato atto che in data 15.11.19 la Segreteria del G.S.T. ha provveduto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 del vigente CGS, a comunicare alle Società in epigrafe la data fissata per la pronuncia. Questo Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n.25 del 31.10.2019, pg. 332, visti gli artt. 139-49-53 e 67 del CGS, così DELIBERA: - dichiara, l'improcedibilità del reclamo proposto dalla società ASD AQUILOTTI che ne preclude l'esame del gravame nel merito; omologa il risultato conseguito sul campo di 4/1 a favore della società GRIPPO DRS BENEVENTO, fermo restando i provvedimenti già adottati in sede disciplinare e pubblicati sul relativo C.U.;- dispone, inoltre, che la Segreteria di questo Giudice provveda alla trasmissione dell'intero fascicolo alla Procura Federale della FIGC per gli adempimenti di rito; dispone l'addebito della prescritta tassa reclamo sul conto della Società reclamante.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
avv. Maurizio La Duca**

GARA DEL 2/11/2019 FOOTBALL CLUB NAPOLI NORD - SAVINO SOCCER

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Maurizio La Duca, preso atto del preannunzio di reclamo ritualmente proposto, per la gara in epigrafe, dalla società SAVINO SOCCER, a mezzo pec, in data 3.11.19 e sempre in pari data a mezzo telegramma alla società controparte F.C. Napoli Nord; rilevato inoltre che il reclamo risulta notificato il 4.11.19, a mezzo pec, a questa Giustizia Sportiva, e con raccomandata Uno alla resistente. la Segreteria del G.S.T ha provveduto in data 14/11/2019, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 del vigente CGS, a comunicare alle Società in epigrafe la data fissata per la pronuncia. Questo Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n.26/Sgs del 7.11.2019,pg. 368, visti gli artt. 139-49-53 e 67 del CGS, così DELIBERA: - dichiara, di accogliere il reclamo proposto dalla società Savino Soccer. Invero, la società F.C. Napoli Nord così come si evince dalla distinta e dal referto di gara del DDG ha effettuato numero otto sostituzioni anziché sette come previsto dalla Regola 3 -Sostituzione di calciatori -comma 8. P.Q.M. infligge la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0/3 a carico della società F.C. Napoli Nord - dispone non addebitarsi la tassa a carico della Società reclamante.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
avv. Maurizio La Duca**

Publicato in NAPOLI, affisso all'albo del C.R. CAMPANIA ed inserito sul suo Sito Internet il 19 novembre 2019.

**Il Segretario
Andrea Vecchione**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**